

## **Norma regolamentare per il conferimento di borse di ricerca nell'ambito del progetto start UPP finanziato dall'Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 – PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 tramite Ministero della Giustizia**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

La disciplina delle borse di ricerca, ivi compresi gli aspetti relativi al finanziamento e alla rendicontazione, è quella prevista dall'Avviso per il finanziamento di interventi a regia nell'ambito dell'Asse I, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 – PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 nonché dal Progetto Start UPP e dalla Convenzione sottoscritta tra la capofila Università degli Studi di Bari e il Ministero della Giustizia e nei relativi documenti allegati.

Le borse di ricerca sono conferite ai sensi del combinato disposto dell'art.4, c.3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art.18, c.5, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n.240.

La durata prevista di chiusura del progetto è il 30.9.2023.

### **Art. 2 - Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare candidati in possesso di laurea magistrale (D.M. n.270/2004), o laurea specialistica (D.M. n.509/1999), o diploma di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. n.509/1999), equiparati ai sensi del D.I. 9 luglio 2009, o titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alle norme vigenti in materia.

Sono esclusi coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione delle borse ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

### **Art. 3 – Modalità di selezione per le borse di ricerca**

La procedura di selezione avviene sulla base della valutazione dei titoli e un colloquio.

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio.

Ai titoli sono riservati 30 punti e al colloquio 30 punti.

I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della valutazione globale, come appresso indicato:

30 punti per titoli così ripartiti:

a) fino a 12 punti per il voto di laurea magistrale a ciclo unico; nel caso di laurea triennale e magistrale, fino a 7 punti per il voto della triennale e fino a 5 per il voto della magistrale;

b) fino a 18 punti per altri titoli e, in particolare:

fino a 3 punti per pubblicazioni scientifiche;

fino a 15 punti per dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento, istituiti in Italia o all'estero, tirocini di formazione, anche presso gli uffici giudiziari, nonché per altri titoli collegati allo svolgimento di attività di ricerca o per esperienze lavorative e professionali, debitamente documentati e attinenti all'attività da svolgere. Potranno essere valutati, adeguando il relativo punteggio rispetto al completamento dei corsi o delle attività, anche le iscrizioni ai suddetti corsi di dottorato, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione o l'attuale svolgimento di tirocini ed esperienze lavorative e professionali.

30 punti per il colloquio.

Le borse sono conferite, secondo l'ordine della graduatoria, entro il numero dei posti messi a concorso, ai candidati che abbiano conseguito almeno 12 punti per i titoli e almeno 21 punti per il colloquio.

### **Art. 4 – Durata**

Le borse di ricerca hanno una durata di dodici mesi, rinnovabili per periodi anche inferiori, subordinatamente alla disponibilità di fondi messi a disposizione dal Dipartimento Giurisprudenza, Economia, Sociologia, secondo i termini e le esigenze di realizzazione del

Progetto.

Le attività svolte ed i risultati ottenuti sono presentati dal borsista al Responsabile scientifico della borsa e al Responsabile del Progetto in una apposita relazione. La relazione, corredata dei pareri favorevoli dei predetti Responsabili, deve essere sottoposta al Consiglio di Dipartimento. Il rinnovo della borsa è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi. La delibera di rinnovo, contenente la certificazione della copertura finanziaria, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 5 - Disciplina delle borse di ricerca**

Le borse di studio sono conferite mediante stipula di appositi contratti di diritto privato.

Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

L'attività di ricerca avrà inizio il primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto o nel diverso termine stabilito nel bando.

Eventuali sospensioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentite ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e s.m.i..

I periodi di sospensione possono essere recuperati, verificata la copertura finanziaria sul progetto e previo parere del responsabile scientifico del Progetto.

Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.

Il borsista è tenuto a svolgere l'attività di ricerca indicata nel bando di selezione sotto la supervisione ed il coordinamento del Responsabile scientifico.

Al termine dell'attività l'assegnatario dovrà inviare al Responsabile scientifico della borsa, al Responsabile scientifico del progetto, al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia e al Rettore dell'Università una relazione sulla ricerca compiuta, fermo restando eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'Ente finanziatore.

Il borsista che non prosegua l'attività senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze decade dal diritto all'ulteriore godimento della borsa, con provvedimento adottato dal Rettore su segnalazione del Responsabile scientifico della borsa.

Le borse di studio sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa; le borse sono altresì incompatibili con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l'Università Magna Graecia di Catanzaro.

Dall'importo della borsa di studio viene detratto un premio per la copertura assicurativa del borsista per infortuni e responsabilità civile per il periodo di godimento della borsa.

Il pagamento delle borse ai vincitori verrà effettuato in rate mensili posticipate previa dichiarazione del responsabile scientifico del Progetto attestante il regolare svolgimento dell'attività del borsista, da far pervenire all'Amministrazione entro e non oltre il 5 di ogni mese. In mancanza di tale dichiarazione nel termine predetto la borsa non sarà erogata e l'ammontare sarà cumulato con la successiva rata.

L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma sia impossibilitato a proseguirla può rinunciare irrevocabilmente alla borsa.

In questo caso e a seguito di decadenza i ratei mensili interi delle borse che restano disponibili potranno essere assegnati per il periodo e l'importo residuo ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria previo parere del Responsabile scientifico del Progetto, salvo che il Progetto non preveda per i borsisti l'obbligo di restituzione.

Le borse di studio sono soggette al regime fiscale disposto dalle norme vigenti in materia.

**Approvata dal Senato Accademico in data 8.6.2022 e dal Consiglio di Amministrazione in data 9.6.2022.**